# SENATO DELLA REPUBBLICA

--- XI LEGISLATURA ----

N. 1791

# **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori CAPPUZZO, LAZZARO e TANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1994

Modifica al comma 4 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, in materia di promozione di colonnelli e generali collocati in congedo prima del 1º gennaio 1980

#### XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 19 maggio 1986, n. 224, all'articolo 32, comma 9-ter, come introdotto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, prevede testualmente:

«Per i colonnelli e generali collocati in congedo prima del 1º gennaio 1980 e per quelli che abbiano la stessa data di nomina ad ufficiale si applica la promozione prevista dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, senza tener conto delle esigenze di mobilitazione».

Il suddetto comma, forse per un mancato approfondimento, ha introdotto una discriminazione di fondo che appare ingiustificata. Con tale formulazione, infatti, i colonnelli e i generali congedati anteriormente al 1º gennaio 1980 sono stati promossi al grado superiore in base ad una data non sufficientemente ben ponderata, mentre sono stati automaticamente esclusi da tale diritto i colonnelli e generali che, cessati dal servizio per limiti di età dopo il 1º gennaio 1980, furono successivamente richiamati ed alcuni di loro sono tuttora in attività di servizio. Poichè il criterio che deve presiedere alla promozione prevista dalla suddetta legge è proprio quello del merito, oltre a quello dell'anzianità, ed il merito per questi ufficiali è costituito dal servizio, aggiuntivo a quello normale, prestato per anni in qualità di richiamati, è naturale che anche ad essi deve essere attribuita la stessa promozione data ai pari grado non più in servizio. Ci riferiamo, in particolare, ad esempio, agli ufficiali richiamati presso il Collegio medico legale o

presso le Commissioni provinciali per le pensioni di guerra e d'invalidità civile per conto del Ministero del tesoro e che sono stati superati da altri colleghi in base alla discriminazione che si è venuta a creare subordinando la promozione ad una prefissata data di collocamento in congedo.

Naturalmente, come la promozione acquisita dai generali e colonnelli collocati in congedo prima del 1º gennaio 1980, anche le promozioni che verranno acquisite dopo tale data, non dovranno comportare alcun onere per il bilancio dello Stato, altrimenti si verrebbe a creare una ulteriore discriminazione tra coloro che, collocati in congedo prima del 1º gennaio 1980, non hanno avuto alcun diritto a benefici finanziari arretrati e coloro che, ottenendo tale promozione in servizio, da richiamati, reclamerebbero a buon diritto i cosiddetti «arretrati» nel nuovo grado, oltre naturalmente allo stipendio relativo. Per ovviare alla disparità di trattamento riguardante la promozione al grado superiore e, contemporaneamente, non creare un eventuale contenzioso di carattere finanziario, si propone il presente disegno di legge, modificativo del comma 4, articolo 2, della legge n. 404 del 27 dicembre 1990, nel senso che vi verrebbero aggiunti due paragrafi del seguente tenore:

- a) la stessa promozione si applica ai colonnelli e ai generali collocati in congedo dopo il 1º gennaio 1980 ma richiamati in servizio per almeno cinque anni;
- b) la promozione conferita ai sensi del presente comma non modifica eventuali trattamenti economici comunque goduti dagli interessati in conseguenza della loro data di congedamento.

#### XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Al comma 9-ter dell'articolo 32 della legge 19 marzo 1986, n. 404, introdotto dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«La stessa promozione si applica ai colonnelli e ai generali collocati in congedo dopo il 1º gennaio 1980 ma richiamati in servizio per almeno cinque anni. La promozione conferita ai sensi del presente comma non modifica eventuali trattamenti economici comunque goduti dagli interessati in conseguenza della loro data di congedamento».